

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 180/CGF – RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli, - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza della Sig.ra. Maria Mostallino in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO DEL NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 350,00 E DI € 50,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO DEL 22.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011).

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011, ha inflitto le sanzioni delle ammende di € 350,00 ed € 50,00 alla società Napolicalcio Femminile e Altro.

Tale decisione veniva assunta perché durante il primo tempo dell’incontro Pink Sport Time/Napolicalcio Femminile e Altro disputatasi il 22.1.2011, un sostenitore della società sanzionata rivolgeva frasi offensive e ingiuriose nei confronti del direttore di gara e delle calciatrici avversarie assumendo un atteggiamento intimidatorio e provocatorio tale da determinare una rissa che induce l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti e per aver causato ritardo all’inizio dell’incontro.

Avverso tale provvedimento la società Napolicalcio Femminile e Altro ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’8.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Napolicalcio Femminile e altro di Napoli dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:**
- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;**
 - **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 QUALE PRIMA RINUNCIA;**
 - **CORRISPONDERE ALLA SOC. PINO DI MATTEO C5 L’IMPORTO DI €250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA PINO DI MATTEO/TORRE MAGLIANO DEL 23.1.2011**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011).

L'incontro Pino di Matteo/Torre Magliano, in calendario il 23.1.2011 per il Campionato Under 21 di Calcio a 5, non veniva disputato a causa della mancata comparizione della squadra ospitata; di ciò dava atto l'arbitro nel suo referto per cui il competente Giudice Sportivo, considerato che la relativa società non aveva fornito, al riguardo, giustificazione alcuna, infliggeva alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di €300,00, imponendole altresì di risarcire la società ospitante delle spese sostenute, quantificate in €250,00, per l'organizzazione della partita (Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011).

Detta decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dall'A.S.D. Torre Magliano la quale si duole di essere stata ingiustamente perseguita precisando e di non aver potuto raggiungere la sede dell'incontro per causa di forza maggiore e, segnatamente, per un'abbondante ed improvvisa nevicata che aveva reso impraticabili le vie di comunicazione della zona e di aver tempestivamente tentato di avvisare a mezzo fax trasmesso alle ore 19:36 del 22.1.2011, del quale produceva copia, la Divisione Calcio a 5 del sopraggiunto impedimento.

Ha chiesto, pertanto l'annullamento della delibera gravata.

L'appello è fondato e va accolto.

E' notorio - e confermato dal ritaglio di stampa allegato al reclamo - che all'epoca del fatto la regione molisana, per le particolari e difficili condizioni climatiche rimase per più giorni praticamente paralizzata, sicchè la mancata comparizione della reclamante non dipese da un atto di rinuncia volontario, bensì da ostativi ed insuperabili fattori esterni ad essa non ricollegabili, fattori che concretano, all'evidenza, l'esimente prevista dall'art. 55, comma 1 N.O.I.F..

Peraltro non può negarsi che, come prova la produzione documentale in atti, la ricorrente fece tutto il possibile per contattare ed informare la propria Divisione, non riuscendovi presumibilmente a causa delle difficoltà di comunicazione, anche telefoniche, create dalla perturbazione in corso.

Ne deriva che nessun addebito può essere mosso alla stessa, sicchè le decisioni adottate dal primo giudice sulla sola base dei riscontri deducibili dal rapporto arbitrale, vanno annullate e gli atti trasmessi alla competente Divisione per le conseguenziali determinazioni.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Magliano Calcio a 5 di Santa Croce di Magliano (Campobasso), annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti alla competente Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti conseguenziali.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete